



# CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 194 DEL 18.10.2017

[COPIA]

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale).

Il resoconto della seduta è custodito in formato audio digitale dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne cura la conservazione e l'integrità.

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Approvazione regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini

Addì diciotto Ottobre duemiladiciassette, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore 19.00, in seconda convocazione, seduta di aggiornamento, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavia Vittoria	Sviluppo Ibleo	Mo5stelle	Nuove Idee	Partito Democratico	Gruppo Misto
Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Vinciguerra, Zorzi	Barrano, Iaquez, Mazzone, Miccoli, Scuderi	Motta, Pelligra, Pino	Argentino, Ragusa, Re	Siggia	Di Falco, Mascolino	Nicastro, Romano

E' scritto all'o.d.g. il seguente punto:

- **Approvazione Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini**

Presiede la vice Presidente del Consiglio, consigliera D. Pino.

Partecipa il Segretario generale avv. A.M.Fortuna.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19.30, all'appello nominale, risultano:

- Consiglieri assenti n. 9 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Di Falco, Nicastro, Romano);
- Consiglieri presenti n. 14, numero sufficiente alla validità della seduta.

La vice Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Frasca, Mascolino, Sallemi

Chiama poi in trattazione il punto all'o.d.g. e chiarisce che gli articoli del Regolamento saranno trattati e votati singolarmente. Ricorda ai presenti che gli artt. dall'1 al 5 sono stati trattati nella seduta del 18.07 c.a., gli artt. dal 6 al 14 sono stati trattati nella seduta del 12 Settembre c.a., gli artt. dal 15 al 25 nella seduta di g. 11 Ottobre c.a.

Invita poi a proseguire la disamina del Regolamento e chiama in trattazione

### **l'ARTICOLO 26**

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

- **Proponente la Commissione Affari Generali:**

*Al comma 4, dopo "medaglietta" sostituire con "cane di quartiere del Comune di Vittoria"*

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 8 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 15
- Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento**. Pone poi ai voti l'art. 26 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 8 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 15
- Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 26 come sopra emendato.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

#### **l'ARTICOLO 27**

del Regolamento e comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

- **Proponente la Commissione Affari Generali:**

*Al comma 1 sostituire "attrezzate" con "dedicate"*

Il Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 8 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 15
- Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara l'emendamento **approvato**. Pone poi ai voti l'articolo 27 come sopra emendato.

La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 8 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 15
- Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 27 come sopra emendato.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

#### **l'ARTICOLO 28**

del Regolamento. Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- **Proponente la Commissione Affari Generali:**

*Eliminare l'intero articolo*

Il Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendamento.

Pone poi ai voti l'art. 28. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 28.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

#### **l'ARTICOLO 29**

del Regolamento e comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

- **Proponente la Commissione Affari Generali:**

*Eliminare "relativo Albo della Regione Lazio" con "relativi Albi"*

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato **l'emendamento**. Pone poi ai voti l'art. 29 come sopra emendato. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 29 come sopra emendato.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

### **l'ARTICOLO 30**

del Regolamento. Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### **Proponente la Commissione Affari Generali:**

Eliminare

*"La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite appositi cartello"*

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento**.

#### **Proponente il consigliere Nicastro:**

Inserire l'art. 30 bis" *TUTELA DEI GATTI LIBERI- I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune"*

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Consiglieri astenuti n. 6 (Pino, Argentino, Ragusa, Siggia, Di Falco, Mascolino)
- Voti favorevoli n. 11

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento**.

Pone poi ai voti l'art. 30 come sopra emendato. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Consiglieri astenuti n. 3 (Siggia, Di Falco, Mascolino)
- Voti favorevoli n. 14

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 30 come sopra emendato.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

### **l'ARTICOLO 31**

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento.

#### **Proponente il consigliere Sallemi:**

*"Cassare l'intero art. 31"*

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 8 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro, Romano)

— Consiglieri presenti n. 15

— Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendamento.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

### **l'ARTICOLO 32**

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

#### **Proponente la Commissione Affari Generali:**

*“ Cassare l'intero art. 32”*

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

— Consiglieri assenti n. 10 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Mazzone, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro, Romano)

— Consiglieri presenti n. 13

— Consiglieri astenuti n. 2 ( Di Falco, Mascolino)

— Voti favorevoli n. 11

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendamento.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

### **l'ARTICOLO 33**

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

La vice Presidente pone ai voti l'articolo. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

— Consiglieri assenti n. 9 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro, Romano)

— Consiglieri presenti n. 14

— Consiglieri astenuti n. 2 (Di Falco, Mascolino)

— Voti favorevoli n. 12

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 33.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

### **l'ARTICOLO 34**

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

La vice Presidente pone ai voti l'articolo. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

— Consiglieri assenti n. 9 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro, Romano)

— Consiglieri presenti n. 14

— Voti favorevoli n. 14

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 34.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

### **l'ARTICOLO 35**

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

#### **Proponente la Commissione Affari Generali**

Sostituire il comma 9 con:

*“Il Comune si impegna a non autorizzare gare di velocità sul territorio cittadino o extraurbano riguardante gli equini. Sono esclusi dal divieto eventuali manifestazioni di carattere ludico rappresentativo”*

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

**Proponente il consigliere Nicastro**

Al comma 1 inserire:

*“Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a riparare dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente”*

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Pone poi ai voti l'art. 35 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 35 come sopra emendato.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

**l'ARTICOLO 36**

del Regolamento. Comunica che non sono stati presentati emendamenti, pertanto lo pone ai voti per appello nominale. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 36

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

**l'ARTICOLO 37**

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

**Proponente la Commissione Affari Generali**

“Eliminare i commi 1 e 2”

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Pelligra, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Pone poi ai voti l'art. 37 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Pelligra, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 37 come sopra emendato.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

### **l'ARTICOLO 38**

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

#### **Proponente il consigliere Nicastro**

“Aggiungere, alla fine dell'articolo: I possessori sono tenuti altresì a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti”

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Pone poi ai voti l'art. 38 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 38 come sopra emendato.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

### **l'ARTICOLO 39**

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 39.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

### **l'ARTICOLO 40**

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 40.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

### **l'ARTICOLO 41**

del Regolamento. Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### **Proponente il consigliere Vinciguerra**

al comma 8, dopo la parola “capitolo”, sostituire “ *destinato al finanziamento dell'Ufficio Diritti Animali Comunale*” con “ *destinato alle attività ed alla erogazione dei servizi afferenti la tutela degli animali*”.

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Consiglieri astenuti n. 6 (Re, Argentino, Ragusa, Di Falco, Mascolino, Romano)
- Voti favorevoli n. 11

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

**Proponente il consigliere Sallemi**

al comma 11, dopo " *il benessere degli animali*", sostituire " *senza considerazione del criterio del minor costo*" con " *secondo modalità e termini del D.Lg. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*"

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Pone poi ai voti l'art. 41 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 41 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

**l'ARTICOLO 42**

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

**Proponente il consigliere Pelligra**

sostituire " *Guardie zoofile delle Associazioni di volontariato*" con " *Guardie zoofile nominate con apposito decreto prefettizio*".

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Consiglieri astenuti n. 2 ( Re, Argentino)
- Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 42.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

**l'ARTICOLO 43**

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 43.

\*\*\*\*\*

Chiama poi in trattazione

## **l'ARTICOLO 44**

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 44.

Con la trattazione dell'art. 44 si esaurisce la disamina degli articoli del Regolamento. La vice Presidente pone poi ai voti la proposta di deliberazione, unitamente al Regolamento come modificato nel corso della trattazione.

La votazione per appello nominale il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione, unitamente al Regolamento come modificato nel corso della trattazione di tutti gli articoli del regolamento.

Pertanto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini";

**preso atto** degli elementi di fatto e di diritto;

**considerate** le motivazioni e la valutazione degli interessi;

**visti** i pareri resi dal Dirigente e dalla Commissione consiliare competenti;

**uditi** gli interventi dei Consiglieri comunali;

**richiamate** le deliberazioni nn. 138,164,191/2017;

**riconosciuta** la propria competenza;

**ritenuto** di disporre nel merito,

con la votazione ut supra

## **DELIBERA**

approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini" unitamente al sottostante Regolamento, così come modificato dal Consiglio comunale:

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, verso le specie più deboli.
2. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
3. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla la legge regionale n. 15 del 3 luglio 2000 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
4. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
5. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno

- del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
6. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
  7. Il Comune, in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
    - a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;
    - b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, dal canile/oasi felina comunale o convenzionati con il Comune;
    - c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;
    - d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).
    - e) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali.
  8. Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689/1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.
  9. Il Comune predisporre, quindi, un apposito servizio per:
    - l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
    - la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera c) e d);
    - il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
    - la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorio;
  10. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste e alle Guardie zoofile.
  11. Il Comune provvede entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere.
  12. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni.
  13. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare.
  14. Il comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:
    - a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;
    - b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza.

## **ART.2**

### **COMPETENZE DEL COMUNE**

1. Il Comune esercita la tutela e il controllo degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con gli Organi competenti la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## **ART.3**

### **DEFINIZIONI**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

## **ART.4**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

## **ART. 5**

### **OBBLIGHI DEI DETENTORI DI ANIMALI.**

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici.
2. In particolare, il detentore di animale d' affezione è tenuto a:
  - a. garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi in seguito;
  - b. rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
  - c. assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
  - d. iscriverlo all'anagrafe regionale;
  - e. prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedire la fuga;
  - f. controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
  - g. assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
  - h. trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie.
3. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
4. Il proprietario è il soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione delle terapie veterinarie e il ricorso all'eutanasia per gli animali d'affezione. Il Comune è il soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione delle terapie veterinarie e al ricorso all'eutanasia per gli animali d'affezione vaganti sul territorio, per quelli per cui non sia possibile risalire al proprietario e per quelli custoditi in strutture di ricovero comunali.

## **Art.6**

### **DIVIETI E PRESCRIZIONI**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere permanentemente animali in spazi angusti, balconi e rimesse o box.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal

- suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
  5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
  6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dello svezzamento compiuto se non per gravi motivazioni di benessere dell'animale certificate da un medico veterinario.
  7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
  8. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
  9. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
  10. E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
  11. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.
  12. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo.
  13. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
  14. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
  15. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  16. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
  17. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
  18. E' vietato, se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni;
  19. E' vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, salvo il caso in cui rechi nocumento all'igiene ed alla sicurezza pubblica determinata caso per caso dagli organi competenti.
  20. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
  21. E' vietato l'uso di collari che provocano scosse elettriche e che determinano, quindi, gravi sofferenze all'animale, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
  22. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo solo quando sono agganciati ad una catena fissa, di museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
  23. E' vietato, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

24. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
25. E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione simile che non dia all'animale la possibilità di potersi muovere in maniera adeguata.
26. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione sufficiente
27. E' vietato vendere animali ai minorenni
28. E' vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

#### **ART.7**

##### **ABBANDONO DI ANIMALI**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

#### **ART.8**

##### **AVVELENAMENTO DI ANIMALI**

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli.
2. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
3. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, in proprietà private che, comunque, devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Le stesse operazioni in luoghi pubblici devono essere autorizzate e prevedere l'affissione di cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia.
4. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia a, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario della Azienda sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica
5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

#### **ART.9**

##### **OBBLIGO DI SOCCORSO**

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
2. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

#### **ART.10**

##### **DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI**

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

#### **ART.11**

##### **DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO**

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali d'affezione in premio o vincita di giochi o in omaggio in manifestazioni varie.
2. La norma di cui al punto precedente comma non si applica alle Associazioni animaliste iscritte all'albo regionale nell'ambito di iniziative volte ad implementare le adozioni che siano preventivamente comunicate all'Ufficio competente per la tutela degli animali. L'Associazione si farà carico di verificare che gli adottandi abbiano provveduto alla iscrizione all'anagrafe canina entro i tre mesi successivi.

#### **ART.12**

##### **SMARRIMENTO-RINVENIMENTO-AFFIDO**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro **48** ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi o vaganti, abbandonati o feriti, è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

#### **ART.13**

##### **FUGA, CATTURA, UCCISIONE DI ANIMALI**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia.
2. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
3. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

#### **ART.14**

##### **PET THERAPY**

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino, allegando idonea documentazione, il possesso delle conoscenze e/o titoli di studi confacenti allo scopo;
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da

#### **ART.15**

##### **MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI**

1. La macellazione di suini, ovi-caprini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
3. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
4. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

#### **ART.16**

##### **INUMAZIONE DI ANIMALI**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati, allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002, con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.
2. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

#### **ART.17**

##### **DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline, possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, i residui e le eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

#### **ART.18**

##### **ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E ZOOFILE**

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

#### **ART.19**

##### **ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIALI, NEI LOCALI E UFFICI APERTI AL PUBBLICO E SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO.**

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è generalmente consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico e in tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2. L'accesso libero non è consentito nei luoghi pubblici destinati a scuole, asili, ospedali, cinema e teatri al chiuso ed altri luoghi di riunione.
3. Altresì non è consentito nei luoghi dove si preparano, trattano o conservano alimenti, secondo il regolamento CE n. 853/2004 Allegato 2 Cap. IX punto 4 (negozi di generi alimentari, supermercati, etc).
4. Negli esercizi pubblici dove si somministrano alimenti o siano presenti condizioni particolari di igiene l'accesso è consentito con il consenso del gestore.

5. Nei luoghi dove è consentito l'accesso agli animali va rispettato quanto previsto all'art. 83 del DPR n. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).
6. Non è consentito al responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio della lunghezza massima di m. 1,50 e, solo all'occorrenza, museruola.
7. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
8. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma precedente, a tutti gli Uffici Comunali ad eccezione di quelli indicati al comma 2 del presente articolo.
9. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali ( i gatti, se non sono alloggiati in un trasportino).

#### **ART.20**

##### **ACCESSO AI GIARDINI PUBBLICI, PARCHI, AREE VERDI E SPIAGGE PUBBLICHE**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate e spiagge appositamente attrezzate.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario perché inserite nell'elenco aggiornato delle razze ad elevato rischio di pericolosità, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e, all'occorrenza, con museruola.
4. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini.

#### **ART.21**

##### **AREE DESTINATE AI CANI**

1. Il Comune deve provvedere ad individuare e creare delle apposite aree di sgambettamento al fine di migliorare il benessere degli animali attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e protetti. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia ed allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione ed allo svuotamento dei cestini per le deiezioni.
2. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste.
3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecano danni a cose. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide.

#### **ART.22**

##### **ACCESSO ALLE AREE DI LIBERA FRUIZIONE DELL'ARENILE**

1. Nelle aree di libera fruizione dell'arenile è vietato l'accesso agli animali nel periodo estivo ( 1° maggio – 30 Settembre ) dalle ore 9.00 alle ore 20.00 ad esclusione dell'accesso ai lidi ed alle strutture attrezzate o aree specificatamente destinate da parte della P.A. secondo quanto descritto dal D.D.G. n. 476 dell'1.06.2007.

#### **ART.23**

##### **ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI.**

- 1) Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta.
- 2) Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare

con regolarità per ogni cane detenuto.

3) Al fine di tutelare il benessere è consentito far abbeverare gli animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine dalle fontane pubbliche;

4) E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

#### ART.24

##### DIMENSIONE DEI RECINTI

1. E' prescritto che deve essere garantita per i cani in custodia una superficie non inferiore a quella sotto descritta. In ogni caso ai cani detenuti nei recinti deve essere garantito giornalmente l'uscita all'aperto secondo i loro bisogni.

NUMERO CANI PER UNITA' DI RICOVERO	SUPERFICIE DI SUOLO MQ. PER CANI DI PESO < A 30 KG.	SUPERFICIE DI SUOLO MQ. PER CANI DI PESO > A 30 KG	ALTEZZA MINIMA CM.
1	4.00	6.00	180
2	7.50	8.00	180
3	10.00	12.00	180
4	12.00	14.00	180
5	14.00	16.00	180
6	16.00	18.00	180
7	17.50	20.00	
8	19.50	22.00	
9	21.00	24.00	
10	23.00	26.00	

#### ART.25

##### GUINZAGLIO E MUSERUOLA.

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio.
2. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competente.
3. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
4. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

#### ART.26

##### CANI LIBERI ACCUDITI

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.
2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere, vengono definite concordemente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dal Servizio Veterinario delle Aziende USL territorialmente competenti, in accordo con le Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune competente che se ne assume l'onere della responsabilità della proprietà del cane e del mantenimento dell'animale e portare una medaglietta con la scritta "cane di quartiere del Comune di Vittoria".

#### ART.27

##### RACCOLTA DEIEZIONI

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree dedicate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci dei loro animali, in modo da

preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni e di acqua utile a ripulire le deiezioni liquide. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

#### **ART.28**

##### **ADOZIONI DA CANILI E DA PRIVATI CITTADINI, STERILIZZAZIONE**

1. L'Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento.
2. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adoterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.
3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti ai relativi Albi.

#### **ART.29**

##### **DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

#### **ART. 30**

##### **TUTELA DEI GATTI LIBERI**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

#### **ART.31**

##### **COLONIE FELINE**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le Associazioni ed i singoli cittadini.

#### **ART.32**

##### **ALIMENTAZIONE DEI GATTI**

1. I cittadini che si prendono cura delle colonie feline potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. Essi sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia quotidiana della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

#### **ART.33**

##### **PRINCIPI DISTINTIVI**

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a riparare dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni.
4. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili.